

IN BREVE n. 001-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



*Anno nuovo, vita nuova ...
speriamo !!! ma ne dubito ...
intanto un*

Buon Anno !!!

Marco Perelli Ercolini



I FURTI della RIVALUTAZIONE delle PENSIONI nel 2019

Pensione mensile lorda		Rivalutazione				PERDITA	
scagioni	Valore medio	Teorica	Reale		Mensile	Annuo	
1	2		Percentuale	Importo			
		3 (col. 2 x 1,1%)	4 (legge finanziaria 2019)	5 (col. 4 x 1,1%)	6 (col. 2 x col. 5)	7	8
0 - 1521		16,73	100%	1,1%	16,73	0,00	0,00
1.522-2.029	1.775,5	(19,53)	97%	1,067%	18,94	0,59	7,08
2.030-2.537	2.283,5	(25,11)	77%	0,847%	19,34	5,78	69,36
2.538-3.042	2.790	(30,69)	52%	0,572%	15,95	14,73	176,76
3.043-4.059	3.551	(39,06)	47%	0,517%	18,35	20,70	248,40
4.060-4.566	4.313	(47,44)	45%	0,495%	21,35	26,09	313,08
> 4567	10.000	(110)	40%	0,440%	48,40	61,60	739,20

26 dicembre 2018

I FURTI SULLA RIVALUTAZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2019

Pensione mensile (lordo)	Valore medio	Rivalutaz. teorica mensile (1,1%)	Rivalutazione calcolata	Furto annuo (*)
sino a 1.521	-----	16,73	16,73	0,00
da 1.522 a 2.029	1.775,5	19,53	18,90	8,19
da 2.030 a 2.537	2.283	25,11	18,87	81,12
da 2.538 a 3.042	2.790	30,69	15,95	191,62
da 3.043 a 4.059	3.551	39,06	20,19	245,31
da 4.060 a 4.566	4.313	47,44	21,35	339,17
oltre 4.566	10.000	110,00	48,40	800,80

Tabella a cura del Centro Studi APS Leonida

INTERVISTA AL PRESIDENTE POERIO USCITA SU "LIBERO" DEL 24 DICEMBRE U.S.

LEGGI IN

ALLEGATO A PARTE - INTERVISTA POERIO (documento 001)

PENSIONI, RIVALUTAZIONE E INDICIZZAZIONE. ECCO LE NOVITÀ DEL GOVERNO COMMENTATE DA CAZZOLA a cura di Giuliano Cazzola in StartMagazine

Anche il governo giallo-verde si è accorto che è possibile ed utile "fare cassa" con le pensioni e realizzare entrate immediate ed importanti. La gallina da spennare si acquatta nel pollaio della rivalutazione automatica al costo della vita. Negli ultimi anni l'istituto della perequazione è stato più volte manomesso rispetto a quanto previsto dal regime ordinario stabilito dalla legge n.388/2000, ovvero indicizzazione:

- in misura piena, cioè al 100%, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo;
- al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo;
- al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo.

LEGGI IN

[https://www.startmag.it/economia/pensioni-rivalutazione-governo-commentate-da-cazzola/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=ef0abd8274-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-ef0abd8274-514596241&ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)](https://www.startmag.it/economia/pensioni-rivalutazione-governo-commentate-da-cazzola/?utm_source=Newsletter+Startmag&utm_campaign=ef0abd8274-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2cc522e564-ef0abd8274-514596241&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN))

CIRCOLARE INPS, MA LA PEREQUAZIONE NON TORNA

Nella circolare n.122 del 27 dicembre 2018 l'Inps descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2019.

Ma attenzione, come avverte l'Inps, i rinnovi sono ancorati alle normative vigenti e con la legge di bilancio ... : *“in previsione dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni”*.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 122 del 27.12.2018 (documento 002)

TRATTAMENTO MINIMO

Indice di rivalutazione definitivo per il 2018.....€ 507,42

Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019...€ 513,01

PENSIONI SOCIALE

1° gennaio 2018 € 373,33

1° gennaio 2019 € 377,44

ASSEGNO SOCIALE

1° gennaio 2018 € 453,00

1° gennaio 2019 € 457,99

Tabella B

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2019

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2019	513,01	292,43	377,44	457,99
IMPORTI ANNUI	6.669,13	3.801,59	4.906,72	5.953,87

2 - AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2019:	Fino a 3 volte il TM	100	1,100 %	-	1.522,26
	Oltre 3 e fino a 5 volte il TM	90	0,990 %	1.522,27	2.537,10
	Oltre 5 volte il TM	75	0,825 %	2.537,11	qualsiasi

secondo quanto previsto nella legge di bilancio 2019





FURTI SULLA RIVALUTAZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2019

Importo della pensione a dicembre 2018	Come sarebbe dovuto essere	Come sarà
sino a 1.521	100% Istat +1,10%	100% Istat +1,10%
da 1.522 a 2.029	90% Istat +0,99 %	97% Istat +1,067%
da 2.030 a 2.537	75% Istat +0,825%	77% Istat +0,847%
da 2.538 a 3.042		52% Istat +0,572%
da 3.043 a 4.059		47% Istat +0,517%
da 4.060 a 4.566		45% Istat +0,495%
oltre 4.566		40% Istat +0,440%

TASSA SULLA VEDOVANZA legge Dini 1995
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2018	Fino a € 19.789,38	Nessuna
	Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84	25 per cento
	Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30	40 per cento
	Oltre € 32.982,30	50 per cento
2019	Fino a € 20.007,39	Nessuna
	Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52	25 per cento
	Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65	40 per cento
	Oltre € 33.345,65	50 per cento

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2018	101.427,00
2019	102.543,00

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI - 2019

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancario di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancario (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

mese	localizzazione pagamento	
	poste	banca
gennaio	3	
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	
maggio	2	
giugno	1	3
luglio	1	
agosto	1	
settembre	2	
ottobre	1	
novembre	2	4
dicembre	2	

**COMPARAZIONE EUROPEA DEL TRATTAMENTO FISCALE E
INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI**

da Meccanismi di tassazione e indicizzazione del reddito da pensione a cura di Lorenzo Birindelli (FDV), Francesco Bloise (Sapienza Università di Roma e FDV), Michele Raitano (Sapienza Università di Roma e FDV) - studio UIL

Il tenore di vita del pensionato dipende, in misura cruciale, dai versamenti effettuati durante la vita lavorativa (montante previdenziale), dalla imposizione fiscale dei redditi da pensione che fanno cumulo coi beni personali e dal meccanismo di indicizzazione (perequazione) della pensione in essere quale debito di valuta e non di valore.

ALLEGATO A PARTE - Le pensioni in Europa (documento 003)

APPROVATA DALLA CAMERA LA LEGGE DI BILANCIO 2019

- Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati l'8 dicembre 2018 (v. stampato senato n. 981)
- modificato dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2018 presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tria)
- approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre 2018.

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

LEGGI IN

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1809850.pdf>

oppure

ALLEGATO A PARTE - Finanziaria 2019 (documento 004)

vedi anche

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1093728/index.html?part=ddlmess_ddlmess1

IL DIPENDENTE CON PARTITA IVA INATTIVA NON PUÒ FARE IL

730 da Sole 24 ore - risposta 2920 a cura di Alfredo Calvano

D - Mia figlia è una professionista e contribuente forfettaria. Nel 2018 è stata assunta come dipendente e non ha emesso fatture per lavoro autonomo. In ottobre ha cancellato la partita Iva. Per l'anno 2018 deve comunque compilare il modello Redditi Pf 2019 o, avendo cancellato la partita Iva, può compilare il Modello 730/19 come lavoratore dipendente?

R - La mera titolarità della partita Iva per il periodo d'imposta interessato (o anche per una sola parte di esso) preclude al contribuente la possibilità di utilizzare il modello 730, a nulla rilevando la mancata percezione in tale contesto di reddito di lavoro autonomo o di impresa, ancorché in regime forfettario. Le ipotesi di esclusione elencate dalle istruzioni al modello 730 (pagina 7) inducono a questa conclusione.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE

➤ Finanziaria 2019

Articolo 1

278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
- b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
- c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
- d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «Per gli anni 2017 e 2018,».

➤ Legge 232/2016

Articolo 1

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e

2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Anche per il 2019 è previsto per il neo papà il congedo parentale (da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale), portato a 5 giorni con un ulteriore giorno in alternativa alla madre in congedo obbligatorio. Possono essere goduti anche in via non continuativa. Va data comunicazione al datore di lavoro almeno 15 giorni prima.

Nel pubblico impiego invece grosse difficoltà, adducendosi che deve essere reso operativo con specifico provvedimento (nota n. 8629 del 20.02.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica), mancando inoltre una previsione contrattuale ... impossibile, peraltro, dato che il contratto scaduto da oltre 10 anni non è ancora stato rinnovato! **Insomma due pesi e due misure...altamente discriminante per il dipendente pubblico...inoltre una eventuale mancata emanazione del provvedimento non può configurarsi come omissione di atti d'ufficio?**

FINANZIARIA 2019 IN GU

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021***".

Pubblicato poi sul supplemento ordinario n. 63 sempre della Gazzetta ufficiale del 31.12.2018 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018 recante "***Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021***".

Confermati i 19 articoli della legge di bilancio che entrerà in vigore domani 1 gennaio 2019 ed, in particolare, i 1143 commi dell'articolo 1.

GRAVIDA AL LAVORO SINO ALLA NASCITA DEL FIGLIO

Nella legge di bilancio 2019 (legge n.145 de 30 dicembre 2018) al comma 485 articolo 1 viene riconosciuta la facoltà di poter proseguire il lavoro per tutti i mesi della gravidanza e di astenersi esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porta pregiudizio alla salute della donna e del bambino.

LEGGE N.145 del 30 dicembre 2018

Articolo 1

485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

DECRETO LEGISLATIVO N. 151 del 26 marzo 2001

Capo III

CONGEDO DI MATERNITA'

Art. 16.

Divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (*);

«1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
3. durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20;
4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

(*) **Art. 20.**

Flessibilità del congedo di maternità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

PENSIONI, VI SPIEGO PERCHÉ IL 2019 SARÀ L'ANNO DELLE PANTERE

GRIGIE a cura di Giuseppe Pennisi

Nell'approntare le misure nell'ultima legge di Bilancio, le parti sociali non sono state né convocate né tanto meno ascoltate.

Il 2019 sarà l'anno delle "pantere grigie". Delle numerose categorie che protestano contro le misure adottate con la legge di Bilancio. Quella che fa più paura all'esecutivo in carica è rappresentata da 22 milioni di pensionati che questa volta hanno alzato le barricate e che faranno sentire la loro voce dalle urne delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. [continua]

LEGGI IN

<https://formiche.net/2019/01/2019-legge-bilancio-pantere-grigie/>

AGGIORNATE E SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto 27 dicembre 2018, con l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATO A PARTE - 2019 Nuove Tariffe Sanzioni Stradali (documento 005)

COSI' LE PENSIONI DA GENNAIO

Dal 1° gennaio 2019 l'età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni per tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, fermo restando il possesso di almeno 20 anni di contributi.

La conseguenza è dell'adeguamento alla speranza di vita, già comunicato dall'Istat, in misura pari a cinque mesi.

Saliranno anche i requisiti per la pensione anticipata (l'ex-anzianità): dai 42 anni e 10 mesi di contributi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, 42 anni e 3 mesi per le donne e 41 anni e 5 mesi per i lavoratori precoci.

Il decreto sulla quota 100 dovrebbe sterilizzare l'aumento e, quindi, riconfermare i 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne e 41 anni per i precoci.

OPZIONE DONNA

Ne potrebbero fruire le donne dipendenti (sia settore privato che pubblico) con 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31 dicembre 2015 e le autonome con 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2015 cioè alle nate entro il 1958 (1957 se autonome).

L'opzione comporta l'accettazione del calcolo interamente contributivo.

Il Governo ha dichiarato la volontà di prorogare la misura di un anno, includendo cioè le nate entro il dicembre 1959 (1958 le autonome). E' stata oppure no prorogata la norma? Pare di no, ma tutto tace.

TAGLIO INDICIZZAZIONE PENSIONI A FEBBRAIO

Il taglio della rivalutazione delle pensioni deciso con la manovra di bilancio per il 2019 non si applicherà nel mese di gennaio.

Non si vedranno quindi subito sugli assegni del mese prossimo gli effetti del nuovo meccanismo di raffreddamento della rivalutazione delle pensioni contenuto nella manovra di bilancio.

Lo spiega l'Inps in una nota precisando che «con successiva circolare, dopo la pubblicazione della legge di bilancio per il 2019 in Gazzetta Ufficiale, s'illustreranno le modifiche apportate dalla nuova normativa e si descriveranno le relative modalità di attuazione e i tempi per i conguagli».

Intanto «per assicurare sin dalla mensilità di gennaio 2019 il pagamento dell'importo di pensione rivalutato, come avviene ogni anno, l'Inps ha provveduto a elaborare gli importi delle pensioni "rinnovate" entro il mese di novembre 2018, applicando la legislazione a quel momento vigente (legge 388 del 2000)».

I criteri di calcolo adottati nel rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali sono stati illustrati dall'Istituto con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 122 del 27.12.2018 (documento 002)

PENSIONI 2019, LA RIVALUTAZIONE CON CONGUAGLIO dal sito di Franco Abruzzo

Assegni pensione 2019 rimodulati con le nuove norme in Legge di Bilancio, conguaglio nel cedolino di marzo: perequazione, regole ed esempi di calcolo.

Il regolamento Inpgi stabilisce che i meccanismi della perequazione seguono quelli del sistema generale. - di pmi.it

Assegni pensione 2019 rimodulati con le nuove norme in Legge di Bilancio, conguaglio nel cedolino di marzo: perequazione, regole ed esempi di calcolo.

.....

..... Proviamo a fare un paio di **esempi di calcolo**.

Un trattamento di 2mila euro lordi, quindi fra tre e quattro volte il minimo, ci guadagna.

Con il sistema pre manovra la valutazione sarebbe stata del 90% (quindi, con indice pari a 0,99%), mentre in base alla Legge di Bilancio sale al 97% , con indice all'1,067%.

Applicando le percentuali all'intera cifra, il pensionato incasserà in sede di conguaglio circa 1,5 euro in più al mese.

Se invece la pensione è pari a 2200 euro, il discorso cambia: si applica il 77%, quindi un indice di rivalutazione di 0,847%.

Significa una rivalutazione di 18,6 euro al mese.

Senza modifiche, sarebbe stato pari a 21,7 euro. In questo caso, c'è uno scarto di 3 euro, a sfavore del pensionato.

L'ennesimo balzello sulle spalle dei pensionati ... l'una tantum è diventata l'una semper !!!

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25718>

BOLLO AUTO 2019 - NOVITA' IN FINANZIARIA

Manovra di bilancio:

1. Bollo auto dimezzato per i veicoli storici:
riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico (per beneficiare della riduzione del bollo, la storicità del veicolo dovrà essere annotata sulla carta di circolazione) ovvero un'agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell'esenzione totale dalla tassa automobilistica
2. Veicoli elettrici e ibridi: incentivi per gli acquisti:
per il triennio 2019-2021 viene introdotto, in via sperimentale, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

- Il prezzo ufficiale di tali veicoli della casa automobilistica produttrice dovrà essere inferiore a 50mila euro, IVA esclusa.
3. Ecotassa veicoli con emissioni di CO2 sopra i 160 g/km:
a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotta anche un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro.
L'ecotassa graverà su chi acquista.
L'importo da versare è rimodulato in base a 4 fasce di emissioni di CO2:
- per emissioni tra 161-175 g/KM l'imposta sarà pari a 1.100 euro;
- per emissioni tra 176-200 g/KM l'imposta sarà pari a 1.600 euro;
- per emissioni tra 201-250 g/KM l'imposta sarà pari a 2.000 euro;
- per emissioni superiori a 250 g/KM l'imposta sarà pari a 2.500 euro.
L'imposta non sarà applicata ai veicoli per uso speciale: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.
4. Emissioni CO2: in arrivo il bollo auto a consumo:
al vaglio del Governo la trasformazione del bollo auto da tassa di possesso a tassa al consumo. Varie sono le ipotesi, ma in particolare quella di valorizzare la classe inquinante del veicolo come costo fisso a cui aggiungere una tariffa "a consumo" in base all'effettivo uso del veicolo, controllabile anche facendo uso delle c.d. scatole nere.

PENSIONI - COME USCIRE DAL LAVORO NEL 2019 a cura di Annamaria Villafrate

Nel 2019 grazie alle proroghe di alcuni istituti e all'introduzione di nuovi come Quota 100 aumentano le opzioni a disposizione per uscire prima dal lavoro e andare in pensione

Tante le novità annunciate dall'esecutivo in materia pensionistica e che sono confluite nella manovra o che saranno attuate con provvedimenti autonomi nel 2019. A parte il taglio alle pensioni d'oro che garantiscono assegni lordi annui sopra i 100 mila euro, la flat tax del 7% per i pensionati che si trasferiscono in una delle regioni del Sud Italia, le misure più attese sono senza dubbio la quota 100, la proroga dell'Ape social, ma anche i trattamenti pensionistici anticipati per coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età o per chi ha svolto lavori gravosi e usuranti.

Indice:

per aprire CTRL + clic

[Quota 100 dipendenti privati e pubblici](#)

[Pensione di vecchiaia a 67 anni e con 20 anni di contributi](#)

[Pensione anticipata secondo la Fornero](#)

[Anticipo pensionistico per lavori usuranti](#)

[Quota 41 per i lavoratori precoci](#)

[Pensione anticipata per lavori gravosi](#)

[Opzione donna](#)

[Ape aziendale](#)

[Ape sociale](#)

Cumulo gratuito contributi previdenziali
Pace contributiva per contributi non versati dal 1996

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/33051-pensioni-come-uscire-dal-lavoro-nel-2019.asp>

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERVENTI CHIRURGICI e
DETRAZIONE IRPEF


Domanda

E' possibile detrarre le spese chirurgiche certificate da più documenti di spesa?

Risponde G. Napolitano

Nell'ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l'intera spesa a condizione che il collegamento con l'intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva ([circolare n. 7/E](#) del 27 aprile 2018 pag.38).

per aprire CTRL + clic



CHE COSA STA COMBINANDO IL GOVERNO SULLE PENSIONI da StartMagazine a cura di Stefani Biasioli

Il Governo aveva detto che non avrebbe aumentato le tasse e, invece, nel 2019 la pressione fiscale crescerà di almeno 0,5 punti percentuali. Nell'80% dei comuni italiani aumenteranno l'IMU e la TASI, con un balzello complessivo 2019 pari a circa 1,8 miliardi in più rispetto agli attuali 16,3 (dati di Confedilizia e Confcommercio). Con lo Stato che, sugli immobili, si prende altri 4 miliardi, più o meno.

Avevano detto che avrebbero colpito le "pensioni ricche" non coperte da adeguati contributi. Colpito, ma solo dopo un ricalcolo dei contributi versati. Invece:

a) hanno imposto ai "pensionati dorati e parassiti" (così li hanno definiti) un ulteriore contributo di solidarietà deciso "a capocchia" sia come livello di partenza (100.000 euro lordi/anno) che come percentuale di taglio, taglio assolutamente non lineare. Tagli pesanti, per altri 5 anni, che si sommano a quelli del triennio 2014-2016;

b) hanno imposto un taglio netto alla rivalutazione pensionistica non tornando alle percentuali previste dalla legge 388/2000 (90% per le pensioni da 3 a 5 volte il minimo INPS; 75% oltre quel valore) ma inventandosi nuove fasce e nuove percentuali di rivalutazione, ovviamente peggiorative rispetto alle regole del 2000 e della Legge Renzi-Poletti del settembre 2015. [[continua](#)]

LEGGI IN

<https://www.startmag.it/economia/governo-pensioni/>

LEGGE DI BILANCIO 2019 - SMART-WORKING e PRIORITÀ PER LE LAVORATRICI MADRI da Dpl Mo

Il datore di lavoro che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, deve dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).

Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).

L'agevolazione è prevista dal comma 486, della [Legge 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019), che ha modificato l'articolo 18, della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#), inserendo il comma 3-bis:

«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

EQUIPE CHIRURGICA - RESPONSABILITÀ MEDICI

“Dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare”.

Corte di Cassazione sezione 3° civile - sentenza numero 31966 pubblicata l' 11.12.2018

MANOVRA 2019 - LE MOLTE "DIMENTICANZE" dal sito di Franco Abruzzo

Molte le dimenticanze del Governo giallo-verde (lotta all'evasione fiscale, flat tax, interventi sulla 'casta', ITALIA=PAESE DELL'ASSISTENZA). - di Guglielmo Gandino

La Manovra varata dal Parlamento a fine anno presenta molte “dimenticanze”. Cercheremo di analizzarle con occhio critico e di valutarne le ricadute. [[continua](#)]

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25724>